

Deliberazione 25 novembre 2008 - VIS 105/08

Irrogazione di sanzione, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nei confronti della Azienda Consorziale Servizi Municipalizzati S.p.A. per violazione della disciplina in materia di dati di continuità del servizio di distribuzione di energia elettrica

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 25 novembre 2008

Visti:

- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 11*bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 gennaio 2004, n. 4/04, come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 2 maggio 2007, n. 103/07;
- la deliberazione dell'Autorità 17 marzo 2008, VIS 31/08;
- le "istruzioni tecniche per la corretta registrazione delle interruzioni del servizio di distribuzione dell'energia elettrica (rev. Maggio 2005)" predisposte dagli Uffici dell'Autorità ed inviate a tutti gli esercenti il servizio di distribuzione dell'energia elettrica con più di 5.000 clienti finali con nota 12 maggio 2005 (prot. PB/M05/2007/dcqs).

Fatto

1. Con deliberazione VIS 31/08, l'Autorità ha avviato, nei confronti della Azienda Consorziale Servizi Municipalizzati S.p.A. (di seguito: ACSM o la società), un'istruttoria formale per l'accertamento di alcune violazioni dell'articolo 4, commi 2 e 3, della deliberazione dell'Autorità n. 4/04 in materia di continuità del servizio di distribuzione di energia elettrica e l'irrogazione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria.
2. Tali violazioni – inerenti ad obblighi di corretta registrazione delle interruzioni nell'alimentazione di energia elettrica nell'anno 2006 – sono emerse dalle

informazioni e dai documenti acquisiti nell'ambito di una verifica ispettiva effettuata presso la stessa società in data 18 e 19 settembre 2007, nel corso della quale sono state controllate, a campione, n. 3 interruzioni lunghe (identificate con i numeri 11, 77, 83) su un totale di n. 11 e n. 2 interruzioni brevi (identificate con i numeri 78 e 79), tutte con origine sulla rete a media tensione. Il controllo di tali interruzioni ha evidenziato la non correttezza della loro registrazione ai sensi dell'articolo 4 della deliberazione n. 4/04. E' emerso, in particolare, quanto segue:

- a) le interruzioni identificate dai codici 11 e 77 - originariamente verificatesi su una linea a media tensione (rispettivamente, sugli "elementi rete" *Boal de le mole* e *Centrale Castelpietra_linea Imer*) per causa esterna - hanno determinato, per mancato intervento selettivo delle protezioni, due ulteriori interruzioni del servizio su un'altra parte della rete (rispettivamente, sugli "elementi rete" *Zivartaghe* e *Centrale Castelpietra_trasf*). Queste ultime interruzioni, erroneamente accorpate dall'esercente alle interruzioni identificate dai codici 11 e 77 e, quindi, attribuite a "causa esterna", avrebbero dovuto, invece, essere registrate con codici separati ed attribuite ad "altre cause", così come risulta dalle "istruzioni tecniche" predisposte dagli Uffici dell'Autorità;
 - b) l'interruzione identificata dal codice 78 come una interruzione breve erroneamente attribuita a "causa esterna" avrebbe dovuto, invece, essere accorpata alla quota di interruzione lunga erroneamente individuata dall'esercente con il numero 77 ed erroneamente attribuita a "cause esterne" (cfr. la precedente lett. a). Il mancato accorpamento ha determinato la registrazione di due interruzioni separate, delle quali una lunga (quella erroneamente attribuita a cause esterne di cui alla precedente lett. a) ed una breve (individuata dall'esercente con il numero 78 ed erroneamente attribuita a "causa esterna"), in luogo di un'unica interruzione lunga da attribuirsi ad "altre cause";
 - c) l'interruzione identificata dal codice 79 è stata erroneamente registrata come derivante da "causa esterna", mentre avrebbe dovuto essere attribuita ad "altre cause", in quanto derivante dallo stesso guasto che aveva generato l'interruzione di cui alla precedente lett. b);
 - d) la non corrispondenza, peraltro ammessa dallo stesso esercente nel corso della verifica ispettiva, delle indicazioni contenute nel registro delle interruzioni con le risultanze dei tabulati di telecontrollo.
3. Per quel che riguarda, poi, l'indicazione del numero di clienti BT (in bassa tensione) coinvolti dall'interruzione, prescritta dall'articolo 4, comma 2, lett. i) per le interruzioni lunghe e dallo stesso articolo 4, comma 3, lett. f) per quelle brevi, nel corso della verifica ispettiva il personale della società ha dichiarato che il numero medio di utenti per trasformatori MT/BT e per linea BT è calcolato a livello di ambito anziché per comune o frazione di comune, in violazione dell'articolo 11, comma 2, lett. a) e b), della deliberazione n. 4/04.
 4. Nel corso del procedimento ACSM, con nota 29 aprile 2008 (prot. Autorità 013409 – 08/05/2008), ha chiesto di essere sentita in audizione finale e, con successiva nota 18 giugno 2008 (prot. Autorità 018520 – 23/06/2008), ha esposto "le azioni concretamente adottate" a seguito dell'ispezione, al dichiarato fine di superare le infrazioni ivi emerse.

5. Con nota 25 luglio 2008 (prot. Autorità 22372) il responsabile del procedimento ha comunicato alla società le risultanze istruttorie ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, confermando la contestazione delle predette violazioni.
6. Nel corso dell'audizione finale, tenutasi il 6 agosto 2008, ACSM, dando seguito a quanto preannunciato nella predetta nota 18 giugno 2008, ha prodotto un prospetto riepilogativo recante la rielaborazione di tutte le interruzioni dell'anno 2006, affermandone la piena coerenza con le indicazioni ricevute durante l'ispezione, con l'articolo 4 della deliberazione n. 4/04 e con le "istruzioni tecniche" predisposte dagli Uffici dell'Autorità.

Valutazione giuridica

7. Dagli elementi acquisiti agli atti emerge che ACSM si è resa responsabile delle violazioni sopra descritte, secondo quanto risulta: a) dalla *tabella di rilevamento delle interruzioni*, compilata in contraddittorio durante lo svolgimento dell'ispezione (cfr. il punto 3.7 della Relazione di verifica ispettiva predisposta il 29 ottobre 2007 dalla Guardia di Finanza, Comando Nucleo Speciale Tutela Mercati – Gruppo *Antitrust*, Lavori Pubblici ed Energia; b) dalla nota 18 giugno 2008, nella quale la società, ammettendo le infrazioni, ha rappresentato "le azioni concretamente adottate" al dichiarato fine di superare "quanto emerso nel corso dell'ispezione"; c) dalle dichiarazioni che la società ha reso nel corso dell'audizione finale del 6 agosto 2008, nuovamente ammettendo le violazioni.
8. Con riguardo al numero medio di utenti per trasformatori MT/BT e per linea BT, è il personale di ACSM ad aver dichiarato, al punto 4.3 della *check list* compilata nel corso della verifica ispettiva, che esso è calcolato a livello di ambito anziché per comune o frazione di comune, in violazione dell'articolo 11, comma 2, lett. a) e b), della deliberazione n. 4/04 (cfr. altresì il punto 3.4.3 della Relazione di verifica ispettiva).
9. Le singole violazioni, così come prospettate nei precedenti punti 2 e 3, si prestano ad essere considerate unitariamente, in ragione dell'unicità dell'interesse pubblico tutelato dai precetti trasgrediti, che è quello di "assicurare una corretta ed omogenea registrazione delle interruzioni da parte delle imprese distributrici, per disporre di indicatori di continuità affidabili, comparabili e verificabili e per consentire una adeguata informazione dei clienti interessati dalle interruzioni" (articolo 2, comma 1, lett. a), della deliberazione n. 4/04).

Quantificazione della sanzione

10. L'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
 - gravità della violazione;
 - opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - personalità dell'agente;
 - condizioni economiche dell'agente.

11. Con riferimento al criterio della *gravità della violazione*, occorre osservare che ACSM non era ancora soggetta, nell'anno 2006, ad una serie di meccanismi regolatori (tra i quali incentivi, penalità, indennizzi automatici) che la deliberazione n. 4/04 prevede in tema di continuità del servizio. L'erronea definizione degli indicatori individuali di continuità da parte della società non ha prodotto alcuna alterazione dei livelli tendenziali che l'Autorità elabora basandosi sui dati comunicati da operatori già soggetti ai citati meccanismi regolatori di cui alla deliberazione n. 4/04. Pertanto, nel valutare la gravità della violazione occorre considerare, da un lato, che essa è stata posta in essere attraverso una pluralità di condotte illecite, dall'altro, che risulta pregiudicato solo l'interesse "ad una corretta ed omogenea registrazione delle interruzioni da parte delle imprese distributrici, per disporre di indicatori di continuità affidabili, comparabili e verificabili e per consentire una adeguata informazione dei clienti interessati dalle interruzioni" (articolo 2, comma 1, lett. a), della deliberazione n. 4/04).
12. Per quel che riguarda il criterio dell'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*, la società ha dichiarato, nella nota 18 giugno 2008, di aver "provveduto a rielaborare tutte le interruzioni anni 2006 e 2007 secondo le indicazioni fornite durante l'ispezione, in particolare in ordine alla corretta attribuzione delle cause, durata, numero clienti coinvolti, il tutto nel pieno rispetto dell'articolo 4 della deliberazione n. 4/04", trasmettendo altresì, "a titolo esemplificativo", "tutta la documentazione rielaborata, stampata e organizzata nelle nuove forme e modalità", in ordine "a 3 interruzioni verificate nel corso dell'ispezione". Nel corso dell'audizione finale l'esercente ha poi prodotto un prospetto riepilogativo recante la rielaborazione di tutte le interruzioni dell'anno 2006, affermandone, nuovamente, la piena coerenza con le indicazioni ricevute durante l'ispezione, con l'articolo 4 della deliberazione n. 4/04 e con le "istruzioni tecniche" predisposte dagli Uffici dell'Autorità.
13. Quanto al criterio della *personalità dell'agente*, nei confronti di ACSM non sono stati adottati precedenti provvedimenti sanzionatori. Inoltre, le stesse azioni migliorative rappresentate nella nota 18 giugno 2008, non essendo limitate allo stretto necessario per porre rimedio alle infrazioni commesse, testimoniano un'inclinazione a non reiterare, in futuro, violazioni in tema di continuità del servizio (il riferimento è alla prospettata ridefinizione, "sia sotto il profilo organizzativo che informatico", del "sistema di telecontrollo e registrazione delle interruzioni").
14. Con riguardo, infine, al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, l'attività di distribuzione di energia elettrica di ACSM ha generato, nell'anno 2006, ricavi per 1.566.632,00 euro.
15. Gli elementi indicati nei precedenti punti da 11 a 14 rendono opportuno determinare la sanzione, per la violazione in esame, nella misura del minimo edittale previsto dall'articolo 2, comma 20, lett. c), della legge n. 481/95 (25.822,84 euro)

DELIBERA

1. è accertata, nei termini descritti in motivazione, la violazione dell'articolo 4, commi 2 e 3, della deliberazione n. 4/04, da parte della Azienda Consorziale Servizi Municipalizzati S.p.A.;

2. è irrogata nei confronti della Azienda Consorziale Servizi Municipalizzati S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, nella misura di 25.822,84 (venticinquemilaottocentoventidue/84) euro;
3. si ordina alla Azienda Consorziale Servizi Municipalizzati S.p.A. di pagare la suddetta sanzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
4. decorso il termine di cui al precedente punto 3., per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento; in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81;
5. si ordina alla Azienda Consorziale Servizi Municipalizzati S.p.A. di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
6. il presente provvedimento sarà notificato, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alla Azienda Consorziale Servizi Municipalizzati S.p.A., con sede legale in via Guardagnini n. 31, 38054 Fiera di Primiero (TN) e pubblicato sul sito *internet* dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95 entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dello stesso.

25 novembre 2008

Il Presidente: Alessandro Ortis